

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI FOGGIA



DENOMINAZIONE:

**Comune di Foggia (FG)
Località "Torre Guiducci"**

PROGETTO DEFINITIVO

**per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico da ubicare in agro del comune di Foggia (FG)
in località "Torre Guiducci", potenza nominale pari a 33,4062 MW DC
e potenza in immissione pari a 30 MW AC,
e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.**

PROPONENTE



FORTORE ENERGIA S.p.A.

Piazza G. Marconi, 15 – 00144 Roma

PEC: fortoreenergia@pec.it

Part. IVA 03151540717

Codice Autorizzazione Unica

Z7FYM26

ELABORATO

**INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI**

Tav. n°

1SAI

Scala

n.a.

Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
Rev 0	Ottobre 2023	Integrazione richiesta dal MASE con nota protocollo n.0110913 del 07/07/2023			

PROGETTAZIONE

Dott.ssa Ing. ANGELA LANCELLOTTI
Via del Gallitello n.281
85100 Potenza (PZ)
Ordine degli Ingegneri di Potenza n.1702
Mail: esapro.studiotecnico@gmail.com
PEC: angela.lancellotti@ingpec.eu
Cell: 320 8683387



TECNICO

Dott.ssa Ing. ANGELA LANCELLOTTI
Via del Gallitello n.281
85100 Potenza (PZ)
Ordine degli Ingegneri di Potenza n.1702
Mail: esapro.studiotecnico@gmail.com
PEC: angela.lancellotti@ingpec.eu
Cell: 320 8683387

Spazio riservato agli Enti

INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI: DECRETO LEGISLATIVO 199/2021

Il presente decreto ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

In particolare, l'articolo 20 del presente decreto disciplina la determinazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonte rinnovabili, le quali devono essere individuate rispettando i principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

In particolare, il *Comma 8* definisce che "nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate **aree idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché' delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno ((dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori)) di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più

di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici, così come espressamente statuito dal D.L. 13/2023 entrato in vigore il 24 febbraio 2023.

Pertanto, considerati i criteri specifici e le definizioni indicate, l'area sede dell'impianto può essere classificata come **AREA IDONEA ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs 199/2021.**

Quanto appena affermato trova riscontro nell'immagine seguente, in quanto ci troviamo ad una distanza di oltre 500 m dal perimetro di beni sottoposti a tutela; il bene visibile in prossimità dell'impianto, se pur identificato quale "sito storico culturale", è **tutelato dall'art. 143, c. 1 lettera e) del piano paesaggistico e pertanto non rientra nei BENI CULTURALI tutelati dalla parte 2° del D.Lgs 42/2004.**




Figura 1: Distanza dall'impianto ai beni vincolati sopra citati.

Come precedentemente specificato, per quanto riguarda i beni sottoposti a tutela, è stato possibile consultare in rete il *Catalogo dei Beni Culturali – Vincoli in rete* (architettonici e archeologici), dal quale è possibile evincere che l'area sede dell'impianto dista più di 1 chilometro dai beni sottoposti a tutela nel comune di Foggia. In figura 2 è possibile notare quanto appena affermato (Distanza di 2,5 km).




Figura 2: Individuazione dei beni culturali nell'area di studio e delimitazione dell'area sede dell'impianto (cerchio blu)

IL TECNICO
Dott.ssa Ing. Angela Lancellotti

